



COMUNE
DI
DESENZANO DEL GARDA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA
TAXI

Approvato con deliberazione del Consiglio n. del

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 – Oggetto del Regolamento.....	4
art. 2 - Criteri generali per lo svolgimento del servizio.....	4
art. 3 - Servizio taxi mediante natanti.....	4
art. 4 - Licenza di esercizio e figure giuridiche di gestione	5
art. 5 - Condizioni di esercizio.....	5
art. 6 - Numero delle licenze	6
art. 7 - Riconoscibilità delle autovetture	6
art. 8 - Ambiti operativi territoriali	6
art. 9 - Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate inservizio taxi.....	7
art. 10 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea	7
TITOLO II – ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE.....	7
Art. 11 - Requisiti per l'esercizio della professione di taxista	7
art. 12 - Accesso alla professione di tassista	8
TITOLO III – LA LICENZA DI ESERCIZIO	8
art. 13 - Concorso per la assegnazione della licenza	8
art. 14 - Contenuti del bando	8
art. 15 - Titoli valutabili.....	8
art. 16 - Assegnazione e rilascio della licenza.....	9
art. 17 - Validita' della licenza.....	9
art. 18 - Trasferibilita' della licenza.....	9
TITOLO IV – L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO.....	10
Art. 19 - Caratteristiche delle autovetture	10
art. 20 - Inizio, sospensione e modalità' di svolgimento del servizio.....	10
art. 21 - Turni di servizio ed acquisizione della corsa	11
art. 22 - Comportamento del tassista durante il servizi	11
art. 23 - Comportamento degli utenti	12
art. 24 - Sostituzione e collaborazione alla guida	12
art. 25 - Interruzione del trasporto.....	13
art. 26 - Trasporto persone con disabilita'	13
art. 27 - Tariffe	13
art. 28 – Tassametro	13
art. 29 – Contachilometri.....	14
art. 30 – Impiego di tecnologie innovative	14
art. 31 - Responsabilità nell'esercizio del servizio	14
art. 32 - Pubblicità sulle autovetture.....	14
art. 33 - Reclami.....	14

TITOLO V – VIGILANZA SUL SERVIZIO	14
Art. 34 - Addetti alla vigilanza.....	14
art. 35 - Idoneità dei mezzi al servizio	14
art. 36 - Sanzioni	15
art. 37 - Rinuncia alla licenza	15
art. 38 - Sospensione della licenza.....	15
art. 39 - Revoca della licenza	15
art. 40 - Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca della licenza.....	16
art. 41 - Irrogazione delle sanzioni	16
TITOLO VI – NORME FINALI	16
Art. 42 - Norme abrogate	16

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del trasporto di persone mediante il servizio di taxi secondo quanto previsto dalla Legge 15.1.1992, n. 21, e dalla Legge Regionale 4 aprile 2012, n. 6.

2. Tale servizio è altresì disciplinato dai seguenti provvedimenti normativi e loro successive integrazioni e modifiche:

a) dagli Artt. 19 e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

b) dal D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285;

c) dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

d) dal D.M. 13 dicembre 1951 sui servizi pubblici non di linea;

e) dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572;

f) dall'Art. 8, Legge 5 febbraio 1992, n. 104;

g) dal Decreto del 20 aprile 1993 del Ministro dei Trasporti;

h) dal D.lgs. 19.11.1997, n. 422.

3. Eventuali situazioni e rapporti non rientranti nell'attuale previsione normativa sono disciplinate dalle leggi dello Stato e della Regione Lombardia, dalla legge sull'ordinamento delle autonomie locali, nonché dallo statuto, dai regolamenti comunali e da ogni altro atto regolamentare che possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento.

ART. 2 - CRITERI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e deve essere effettuato secondo i seguenti criteri:

a) obbligo della prestazione del servizio mediante offerta indifferenziata al pubblico, nell'ambito delle aree comunali o sovracomunali definite con accordi di programma tra gli Enti interessati, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti;

b) i veicoli devono essere dotati di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale sia deducibile il corrispettivo da pagare. A richiesta è fatto obbligo di rilasciare attestato comprovante l'importo della corsa;

c) il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o sovracomunale, secondo le modalità indicate nel successivo Art. 8 del presente Regolamento.

ART. 3 - SERVIZIO TAXI MEDIANTE NATANTI

1. Il servizio taxi può essere esercitato con natanti; in tal caso la Giunta Comunale provvede ad individuare speciali aree di stazionamento presso pontili di attracco.

2. Il servizio di trasporto pubblico di persone effettuato con natanti è assoggettato alla disciplina prevista dal presente Regolamento; le disposizioni di competenza delle Autorità di Navigazione Lacuale si applicano solo per quanto riguarda le esigenze di coordinamento dei traffici d'acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione ed alla sicurezza della stessa.

ART. 4 - LICENZA DI ESERCIZIO E FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE

1. L'esercizio del servizio taxi è subordinato alla titolarità di apposita licenza rilasciata dal Comune.
2. Ogni licenza consente l'immatricolazione di una sola vettura o natante.
3. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992 n. 21, Art. 7, comma 1, i titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi possono:
 - a. essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'Art. 5 della legge 8 agosto 1985 n. 443;
 - b. associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c. associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
4. Nei casi di cui al comma 3, punti b) e c), è consentito conferire la licenza alla cooperativa od al consorzio fermo restando la titolarità della licenza e dell'autovettura in capo al conferente; per nessuna ragione è ammessa in caso di conferimento la reintestazione della Licenza alla cooperativa o consorzio.

ART. 5 - CONDIZIONI DI ESERCIZIO

1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato:
 - a) il cumulo di più licenze per servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi;
 - b) il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio di autovettura con conducente, anche se rilasciate da Comuni diversi.
2. In capo ad uno stesso soggetto è consentito il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi con l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente esercitato con natanti.
3. La licenza deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio taxi.
4. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza, da un collaboratore familiare o da un sostituto, nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

5. Il titolare della licenza trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei collaboratori familiari e dei sostituti impiegati nella guida del mezzo. L'elenco è allegato in copia autenticata alla licenza e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni collaboratore o sostituto.

ART. 6 - NUMERO DELLE LICENZE

1. Ai sensi di quanto previsto dall'Art. 5, comma 1, lettera a) della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, il Consiglio Comunale stabilisce il numero delle licenze da rilasciare, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale vigente previo parere dell'Autorità di Regolazione Trasporti.
2. Il Comune può incrementare autonomamente il numero di Licenze Taxi bandendo concorsi straordinari in conformità a quanto previsto dal Decreto Legge 10 agosto 2023 n. 104 convertito nella Legge 9 ottobre 2023 n. 136.
3. Il numero delle Licenze Taxi rilasciate dal Comune all'atto dell'approvazione del presente Regolamento è pari a n. 12 , ed a seguito del D.L n. 104 convertito in legge n. 136.2023 articolo 3, i comuni in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, secondo periodo, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, possono rilasciare, in via sperimentale, licenze aggiuntive per l'esercizio del servizio di taxi per fronteggiare lo straordinario incremento della domanda legato a grandi eventi o a flussi di presenze turistiche superiori alla media stagionale. Le nuove licenze messe a Bando dovranno essere determinate in proporzione alle esigenze dell'utenza, ma avranno carattere temporaneo o stagionale e non potranno durare comunque più di dodici mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori dodici mesi.

ART. 7 - RICONOSCIBILITÀ DELLE AUTOVETTURE

1. Le autovetture in servizio di taxi sono di colore bianco e con le caratteristiche previste dal presente Regolamento.

ART. 8 - AMBITI OPERATIVI TERRITORIALI

1. I titolari di licenza di taxi possono operare trasporti in tutto il territorio della Regione, in quello nazionale e degli stati membri dell'Unione Europea e ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti lo consentano. Il prelevamento dell'utente è effettuato con partenza dal territorio del Comune di Desenzano del Garda per qualunque destinazione. Le prestazioni del servizio taxi per destinazioni oltre il territorio regionale sono facoltative.
2. Le modalità di acquisizione della corsa sono precisate nel successivo art. 22, comma 2.

ART. 9 - LOCAZIONE TEMPORANEA ED ECCEZIONALE DELLE VETTURE IMPIEGATE IN SERVIZIO TAXI

1. Le autovetture in servizio taxi possono essere locate ad altri tassisti per la sostituzione temporanea ed eccezionale di veicoli inutilizzabili per guasto meccanico, incidente, furto e incendio. La locazione è autorizzata dal Settore Attività Produttive alle seguenti condizioni:

- a) la vettura locata e quella sostituita devono far parte dell'organico definito dal Comune ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento;
- b) la vettura locata e quella sostituita sono inserite in turni di servizio diversi;
- c) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione della vettura sostituita e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno.

2. L'autorizzazione alla locazione deve essere custodita a bordo della vettura locata unitamente alla licenza d'esercizio della vettura sostituita e deve contenere i seguenti dati:

- a) le generalità del locatore e quelle del locatario;
- b) il numero di targa e di licenza della vettura locata;
- c) il numero di targa e di licenza della vettura sostituita;
- d) il periodo di validità.

ART. 10 - SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA

1. Previa autorizzazione del Dirigente del Settore Attività Produttive, i mezzi in servizio taxi possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.

2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa dalla Giunta comunale in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della licenza ed il tassista.

TITOLO II – ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

ART. 11 - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI TAXISTA

1. L'esercizio della professione di tassista è consentito ai cittadini italiani od equiparati, titolari del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente codice della strada, in possesso dei seguenti requisiti:

- A) idoneità morale;

B) idoneità professionale.

2. Non soddisfa il requisito dell'idoneità morale chi:

a) abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;

b) risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.

3. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma precedente il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

4. L'idoneità professionale è acquisita a norma della vigente legge regionale.

ART. 12 - ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TASSISTA

1. L'accesso alla professione di tassista è consentito ai cittadini italiani ed equiparati iscritti nel "ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di Commercio.

2. Il certificato di iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

TITOLO III – LA LICENZA DI ESERCIZIO

ART. 13 - CONCORSO PER LA ASSEGNAZIONE DELLA LICENZA

1. Le licenze vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità del veicolo.

2. Il bando è indetto con provvedimento del Dirigente del Settore Attività Produttive entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili una o più licenze ed il relativo bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché all'Albo Pretorio del Comune per almeno 15 giorni consecutivi.

ART. 14 - CONTENUTI DEL BANDO

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze sono i seguenti:

a) numero delle licenze da assegnare;

b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;

c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;

d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;

e) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo.

ART. 15 - TITOLI VALUTABILI

Per i criteri di valutazione si rimanda al bando di concorso.

ART. 16 - ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLA LICENZA

1. Il Dirigente del Settore Attività Produttive provvede al rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi entro 30 giorni dalla approvazione della graduatoria.
2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento per l'esercizio della professione di taxista.
3. All'assegnatario della licenza è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di tassista.

ART. 17 - VALIDITA' DELLA LICENZA

1. La licenza d'esercizio è valida a tempo indeterminato a condizione che permangano, in capo al titolare, tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di tassista, fatte salve le licenze temporanee.
2. La licenza può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento.

ART. 18 - TRASFERIBILITA' DELLA LICENZA

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'attività di taxi costituita inscindibilmente dalla licenza comunale d'esercizio e dall'autovettura; tale trasferimento per atto tra vivi, da effettuarsi con atto pubblico, può avvenire in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) essere assegnatario della licenza da almeno cinque anni;
 - b) aver compiuto sessant'anni;
 - c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. Il trasferimento della licenza comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti del presente Regolamento. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, la licenza può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede o da un suo sostituto.
3. Qualora il trasferimento di cui al comma precedente non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio la licenza è revocata e messa a concorso.
4. Il Dirigente del Settore Attività Produttive dispone il trasferimento della licenza per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) il contratto di cessione dell'azienda deve essere redatto per atto pubblico o scrittura provata autenticata e registrata ed una copia depositata presso il competente ufficiocomunale;

b) la dichiarazione di successione deve essere depositata presso il competente ufficiocomunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare la licenza;

c) il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività.

5. Il titolare che abbia trasferito la licenza deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione od ottenere il trasferimento di un'altra licenza.

TITOLO IV – L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

ART. 19 - CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE

1. Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato, nel rispetto della normativa.

2. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto e sugli schienali dei sedili anteriori dell'autovettura, visibili ai passeggeri seduti sui sedili posteriori.

3. Le autovetture adibite al servizio taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "TAXI".

4. Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero "servizio pubblico" del tipo stabilito dal Settore Attività Produttive.

5. Sull'autovettura deve essere presente il POS funzionante. Ogni eventuale guasto dovrà essere obbligatoriamente comunicato al Settore Attività Produttive.

6. Tutte le autovetture adibite al servizio di taxi, immatricolate per la prima volta a partire dal 1 gennaio 1993, devono avere colorazione esterna bianca, secondo quanto stabilito dall'Art. 1 del Decreto del Ministero dei Trasporti in data 19.11.1992; l'obbligo della colorazione bianca non si estende ad eventuali fregi accessori previsti dalla fabbrica costruttrice sin dall'origine, tra i quali anche le fasce laterali paraurti.

7. Le autovetture adibite al servizio di taxi possono recare una fascia mono o policroma, posta immediatamente al di sotto del bordo inferiore del vano dai finestrini laterali, con una altezza massima di 6 cm.; sono altresì ammesse sulle fiancate delle autovetture scritte e/o stemmi identificativi dell'azienda/cooperativa eventuale che gestisce il servizio taxi e del Comune di Desenzano.

8. Per quanto altro non previsto nel presente articolo si fa rinvio alla normativa nazionale e regionale in materia.

ART. 20 - INIZIO, SOSPENSIONE E MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra

vivio "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla voltura del titolo.

2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente Settore Attività Produttive.

ART. 21 - TURNI DI SERVIZIO ED ACQUISIZIONE DELLA CORSA

1. I criteri per la formazione dei turni di servizio sono stabiliti dal Settore Attività Produttive sentiti i rappresentanti dei taxisti.

2. Nell'ambito del territorio comunale la corsa è acquisita:

- a) nelle zone di sosta e carico definite con deliberazione della Giunta comunale;
- b) mediante sistemi di chiamata via radio o altro sistema tecnologico;
- c) al di fuori delle zone di cui alla lettera a) quando il cliente si rivolge direttamente all'assistente in transito. In tale caso, l'acquisizione della corsa deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal codice della strada.

ART. 22 - COMPORTAMENTO DEL TASSISTA DURANTE IL SERVIZI

1. Nell'esercizio della propria attività il tassista ha l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) seguire il percorso più breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione sinesse necessaria;
- c) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
- d) rispettare i turni di servizio, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dalla competente Autorità comunale;
- e) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- f) presentare e tenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- g) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il taxi entri in avaria su strada extraurbana;
- h) consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- i) curare la qualità del trasporto anche nei minimi particolari;
- j) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al tassametro ed al contachilometri;
- k) rilasciare a richiesta del cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto;
- l) tenere a bordo del mezzo copia del presente Regolamento ed esibirlo a chiunque ne abbia interesse.

2. Nell'esercizio della propria attività al tassista è vietato:

- a) seguire percorsi diversi dalla via più breve;
- b) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;

- c) portare propri animali in vettura;
- d) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo casi di accertata forza maggiore ed evidente pericolo;
- e) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa tassametrica maggiorata degli eventuali supplementi o a quella contrattata su base chilometrica;
- f) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti della capienza del veicolo;
- g) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap;
- h) fumare.

ART. 23 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

1. Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di:

- a) fumare;
- b) scegliere la vettura nei parcheggi autorizzati. Nel rispetto dell'ordine di carico, la scelta può essere operata solo nel caso in cui la prima vettura della fila non abbia la capienza sufficiente ad assicurare il trasporto di un gruppo di persone pari o superiore a cinque;
- c) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il tassista, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
- e) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione delle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada;
- g) pretendere che vengano percorse strade in condizioni tali da poter causare danni all'autovettura o essere di pericolo per le persone.

ART. 24 - SOSTITUZIONE E COLLABORAZIONE ALLA GUIDA

1. I titolari di licenza possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxinei seguenti casi:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea;
- b) per gravidanza e puerperio;
- c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) in caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

2. I minori, eredi del titolare di licenza per servizio taxi, possono farsi sostituire alla guida fino al raggiungimento della maggiore età.

3. Chiunque sostituisca alla guida il titolare di licenza o l'erede deve essere in possesso dei requisiti soggettivi e dell'iscrizione al Ruolo conducenti.

4. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolamentato dalla vigente normativa che prevede contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di

gestione per sostituzioni non superiori a sei mesi.

5. Per lo svolgimento del servizio i titolari di licenza possono avvalersi della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti soggettivi e dell'iscrizione al ruolo conducenti.

ART. 25 - INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto ad abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

ART. 26 - TRASPORTO PERSONE CON DISABILITA'

1. Il tassista ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria ai portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.

2. Il trasporto dei supporti necessari alla mobilità è effettuato gratuitamente.

ART. 27 - TARIFFE

1. Ai sensi della Legge n. 21/1992 Art. 13 e dell'Art. 37, comma 2, lett. m), del D.L. n. 201/2011 i livelli delle tariffe, così come quelli di offerta e della qualità del servizio, devono rispondere alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti. La Giunta comunale, sentiti i rappresentanti dei taxisti – il cui parere non risulterà vincolante, determina le tariffe per l'esercizio del servizio taxi, sulla base dei criteri indicati dall' *allegato A alla Delibera n. 146/2021 del 4 novembre 2021* dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti.

2. Le tariffe devono essere esposte in evidenza all'interno del taxi a disposizione della clientela.

ART. 28 – TASSAMETRO

1. Le autovetture adibite al servizio taxi sono dotate di tassametro omologato dai competenti organi tecnici e rispondente alle normative vigenti, collocato all'interno dell'autovettura, fissato alla plancia in posizione centrale e comunque mai al di sotto del lato superiore del piantone dello sterzo del veicolo. La visibilità del tassametro non può essere limitata in nessun modo.

2. Il tassametro può essere sottoposto a verifiche periodiche tese ad accertarne il regolare funzionamento. Le verifiche sono disposte dal Comando Polizia Locale ed i relativi esiti sono trasmessi al Settore Attività Produttive.

ART. 29 – CONTACHILOMETRI

1. I veicoli adibiti al servizio taxi sono dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente Ufficio comunale.

ART. 30 – IMPIEGO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE

1. Nell'organizzazione del servizio è consentito l'impiego di tecnologie innovative mirate a ridurre i tempi d'attesa per il cliente e ad assicurare una diffusione capillare e tempestiva dell'offerta di trasporto in tutto l'ambito urbano ed extraurbano.

ART. 31 - RESPONSABILITÀ NELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

1. Nell'esercizio dell'attività eventuali responsabilità sono imputabili unicamente al titolare della stessa, ai suoi collaboratori familiari od al suo sostituto.

ART. 32 - PUBBLICITÀ SULLE AUTOVETTURE

1. Nel rispetto della vigente normativa sulla pubblicità, l'applicazione di messaggi pubblicitari all'interno o all'esterno delle autovetture deve essere preventivamente autorizzata dai competenti Uffici comunali.

ART. 33 - RECLAMI

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al Settore Attività Produttive oppure alla Polizia Locale, per gli accertamenti del caso.
2. All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami.

TITOLO V – VIGILANZA SUL SERVIZIO

ART. 34 - ADDETTI ALLA VIGILANZA

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata alla Polizia Locale, alle altre forze di polizia ed ai pubblici ufficiali competenti.

ART. 35 - IDONEITÀ DEI MEZZI AL SERVIZIO

1. La Polizia Locale dispone annualmente e tutte le volte che ne ravvisi la necessità o riceva richiesta dal Settore Attività Produttive, verifiche sull'idoneità dei mezzi adibiti al servizio.
2. La Polizia Locale certifica l'idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.
3. La licenza ha validità permanente quindi non è dovuta alcuna vidimazione annuale.

ART. 36 - SANZIONI

1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono punite a norma dell'Art. 86, commi 2 e 3, del D. Lgs. del 30/4/1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e dell'Art.24 della Legge Regionale n. 6 del 2012.
2. Inoltre, ai sensi dell'Art. 11 bis della Legge n. 21/1992, fatto salvo quanto previsto dai sopracitati articoli del Codice della Strada, l'inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli artt. 3 e 11 della Legge n. 21/1992 è punita:
 - a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla prima inosservanza;
 - b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla seconda inosservanza;
 - c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla terza inosservanza;
 - d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla quarta inosservanza.

ART. 37 - RINUNCIA ALLA LICENZA

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio della licenza deve presentare comunicazione di rinuncia al Settore Attività Produttive.

ART. 38 - SOSPENSIONE DELLA LICENZA

1. Fatte salve le sanzioni ai sensi del Codice della Strada e ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale n. 6/2012 la violazione delle disposizioni di cui all'Art. 2 c. 2 della Legge n. 21/1992 comporta la sanzione amministrativa della sospensione da uno a trenta giorni o, in caso di reiterazione, da uno a novanta giorni della licenza per l'esercizio del servizio taxi.
2. La sospensione è disposta dal Dirigente del Settore Attività Produttive, sentiti gli interessati.
3. La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 39 - REVOCA DELLA LICENZA

1. Il Dirigente del Settore Attività Produttive dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:
 - a) avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori nell'arco di un quinquennio, con sanzione di sospensione complessiva superiore a novanta giorni, comporta la revoca della licenza per l'esercizio del servizio taxi in caso di violazione dell'obbligo della prestazione del servizio mediante offerta indifferenziata al pubblico, nell'ambito delle aree comunali o sovracomunali definite con accordi di programma tra gli enti locali interessati, in specie per le zone montane.

- b) quando in capo al titolare della licenza vengano a mancare i requisiti dell'Art. 25 della Legge Regionale n. 6/2012 per l'esercizio della professione di tassista;
 - c) quando il titolare della licenza svolga attività incompatibili con quelle di tassista;
2. La revoca viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 40 - EFFETTI CONSEGUENTI ALLA RINUNCIA, SOSPENSIONE, REVOCA DELLA LICENZA

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa in caso di rinuncia, sospensione, decadenza o revoca della licenza.

ART. 41 - IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

1. Le sanzioni di cui al presente titolo V sono irrogate, secondo il caso, con le procedure previste dalla Legge del 24.11.1981, n. 689.

TITOLO VI – NORME FINALI

ART. 42 - NORME ABROGATE

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme contenute in precedenti Regolamenti comunali in materia.